

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO CSEA - CIG
7628871780**

Articolo 1

Finalità della procedura e oggetto del servizio

- 1.1 La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente CCNL Elettrici, indicate al successivo art. 7, per le esigenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nei limiti e per i casi previsti dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale applicabile agli addetti al settore elettrico.
- 1.2 Ai dipendenti somministrati l'Agenzia aggiudicataria (di seguito Agenzia) applicherà il vigente CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.
- 1.3 Il servizio in oggetto comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura, gestione e sostituzione del personale somministrato.
- 1.4 I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale. La CSEA procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Direttore generale, nel termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 1.5 La CSEA non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero delle figure professionali attivate possono cessare, in funzione di mutamenti organizzativi della CSEA, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di quest'ultima.
- 1.6 Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.
- 1.7 I lavoratori in somministrazione non sono computabili nella dotazione organica della CSEA ai fini dell'applicazione della normativa di legge corrispondente o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Articolo 2

Durata e valore dell'appalto

- 2.1 Il corrispettivo stimato del servizio è di euro 1.200.000,00, oltre IVA, che costituirà l'importo massimo contrattuale; detto importo ha la funzione di indicare il limite

massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

2.2 L'aggiudicazione avrà durata triennale dalla data di stipula del contratto, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile. Il contratto si estingue alla scadenza senza alcun obbligo di preventiva comunicazione.

2.3 Per i contratti attivati durante questo periodo l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali; l'appalto si intenderà comunque risolto di diritto al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto in euro 1.200.000,00, oltre IVA.

2.4 Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto.

Articolo 3

Modalità di espletamento del servizio

3.1 Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle seguenti modalità:

- I. ciascuna richiesta di lavoratore, anticipabile anche a mezzo fax o e-mail, sarà corredata con: le mansioni, il livello d'inquadramento, la sede e l'orario di lavoro, la durata della somministrazione, causali, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- II. la scelta del personale dovrà avvenire mediante procedura che assicuri il massimo rispetto di oggettività e di trasparenza e dovrà, inoltre, corrispondere al profilo professionale richiesto dalla CSEA prima dell'avvio della selezione. L'Agenzia si obbliga a sottoporre alla preventiva valutazione e gradimento della CSEA sia i nominativi del personale che effettuerà le selezioni dei candidati e sia le risorse che saranno selezionate, ciò al fine dell'eventuale sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi, ad insindacabile giudizio della CSEA, non idonee allo svolgimento dei compiti assegnati;
- III. i lavoratori saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal suddetto CCNL e sarà aggiornato in occasione dei rinnovi contrattuali collettivi nazionali;
- IV. l'Agenzia pagherà direttamente ai lavoratori quanto dovuto a titolo di trattamento economico, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, e verserà i relativi contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- V. l'Agenzia provvederà all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- VI. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio vigente in CSEA, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto;
- VII. l'Agenzia dovrà assicurare l'assistenza di un proprio referente, al fine di garantire il necessario coordinamento e raccordo tra le esigenze organizzative/operative di CSEA e la gestione dei singoli lavoratori;
- VIII. l'Agenzia dovrà consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, a fronte di una richiesta specifica della CSEA, ogni documento interno che questa ritenga necessario;
- IX. l'Agenzia dovrà informare i lavoratori sulle caratteristiche della mansione, sull'ambiente di lavoro e sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
- X. la CSEA dovrà informare/formare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla mansione ed all'ambiente di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- XI. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione;
- XII. la CSEA dovrà segnalare all'Agenzia ogni situazione che giustifichi l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore.

Articolo 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

4.1 L'Agenzia è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Agenzia non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 5

Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

5.1 All'atto dell'aggiudicazione, l'Agenzia dovrà garantire qualsiasi intervento richiesto nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, fino ad un minimo di 24 ore solari.

5.2 L'Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, della CSEA, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Articolo 6

Modalità dei pagamenti

- 6.1 La CSEA si obbliga a rimborsare all'Agenzia l'intero costo del lavoro sostenuto dalla stessa, oltre alla commissione di agenzia per ogni ora ordinaria retribuita, calcolato applicando la percentuale unica al costo orario del lavoro.
- 6.2 Al variare del costo del lavoro per diverse tipologie di ore (ordinarie, straordinarie, etc.) il margine non subirà modifiche.
- 6.3 Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese, e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati dalla CSEA all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso dell'intero costo sostenuto da parte della CSEA.
- 6.4 In caso di variazioni contributive, assicurative e retributive, l'Agenzia provvederà ad inviare l'aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro.
- 6.5 L'Agenzia provvederà ad emettere fatture mensili per le prestazioni previste dal contratto, con indicazione del nome del prestatore di lavoro e del numero di contratto.
- 6.6 L'Agenzia provvederà ad emettere fatture elettroniche mensili, tramite piattaforma SDI, per le prestazioni del servizio. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Via Cesare Beccaria, 94

00196 Roma

C.F. – 80198650584

- 6.7 Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di CIG 7628871780 comunicato dalla Cassa contestualmente all'accettazione del preventivo, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
- 6.8 La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.

Articolo 7

Profili professionali

7.1 I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, inquadrate in categoria A o B del CCNL elettrici, sarebbero così suddivise:

- 2 somministrazioni di lavoro a supporto delle attività relative all'erogazione di contributi alle imprese a forte consumo di energia, per le causali consentite dalla legge, con contabilizzazione dei costi relativi a carico del "conto energivori";
- 2 somministrazioni di lavoro a supporto delle attività in materia di "Ricerca di sistema", per le causali consentite dalla legge, con contabilizzazione dei costi relativi a carico del "Conto A5";
- 2 somministrazioni di lavoro a supporto degli uffici, per le causali consentite dalla legge, con oneri a carico dei costi di "funzionamento" dell'Ente.

Articolo 8

Riservatezza e confidenzialità D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679

- 8.1 All'Agenzia non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazioni comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.
- 8.2 I dati trasmessi dalla CSEA dovranno essere trattati dall'Agenzia con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

Articolo 9

Personale

- 9.1 Gli incaricati dall'Agenzia, che cureranno tutti i rapporti con l'Ente, dovranno essere preventivamente individuati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.
- 9.2 Il servizio in oggetto è svolto dall'Agenzia a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia.
- 9.3 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici relativi a tali soggetti incaricati sono a totale carico dell'Agenzia, che ne è la sola responsabile.

Articolo 10

Interruzione del rapporto di lavoro

10.1 In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di sette gironi, salva l'applicazione delle penali disciplinate all'articolo 10.

Articolo 11

Penali

11.1 L'Agenzia incorrerà nelle penali previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

11.2 In caso di ritardo nella somministrazione/sostituzione dei lavoratori rispetto ai tempi dell'offerta, la CSEA potrà applicare le seguenti penali:

- I. per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative, penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- II. per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative, penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito;
- III. per ritardi superiori, penale giornaliera pari al triplo del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio dell'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui la CSEA, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.

11.3 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all'Agenzia.

11.2 L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Agenzia avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della CSEA accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Articolo 12

Cauzione definitiva

12.1 L'Agenzia, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o

rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

- 12.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 13

Nuove convenzioni CONSIP

13.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la CSEA si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 14

Divieto di cessione del servizio

14.1 E' fatto assoluto divieto all'Agenzia di cedere ad altri in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 15

Risoluzione del contratto

15.1 La CSEA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- I. frode nella esecuzione dell'appalto;
- II. mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- III. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- IV. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- V. interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- VI. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- VII. cessione del Contratto;
- VIII. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- IX. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - X. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - XI. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- 15.2 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 16

Recesso

- 16.1 La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 17

Foro competente

- 17.1 In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

Articolo 18

Obblighi dell'Agenzia relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 18.1 L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

Norma di rinvio

- 19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento e si intendono applicabili le disposizioni di leggi comunitarie,



nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le norme del codice civile riguardanti il contratto di appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990.

Il Responsabile Unico per il Procedimento
Avv. Cristina Terracciano